

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"BERGHEM A MANETTA A.P.S."

Sommario

Art.1 – Denominazione, sede e durata	2
Art.2 - Scopo-caratteristiche	2
Art.3 – Logo	3
Art.4 - Soci	3
Art.5 - Organi	4
Art.6 - Funzionamento dell'Assemblea	4
Art.7 - Assemblea Ordinaria	5
Art.8 - Assemblea Straordinaria	5
Art.9 – Procedure costitutive del Consiglio Direttivo	5
Art.10 - Consiglio Direttivo	5
Art.11 - Presidente e Vice Presidente	6
Art.12 - Cariche Onorifiche	7
Art. 13 - Libri sociali	7
Art. 14 - Assicurazione dei volontari	7
Art. 15 - Anno sociale – Bilanci	8
Art.16 - Conto Corrente Bancario	8
Art.17 – Divieto di distribuzione degli utili	8
Art.18 – Devoluzione del patrimonio	8
Art. 19 Disposizioni finali	9



Art.1 - Denominazione, sede e durata

1. Ai sensi degli artt.36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017, è costituita in Almé (BG) l'associazione denominata "Berghem a manetta A.P.S.". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Presidente previo assenso del consiglio direttivo.
4. L'associazione è affiliata al Motoclub Nazionale "Le manette mc", il cui statuto è da considerarsi fonte per le norme e principi che regolano l'associazione, sempre in accordo con le fonti normative di cui al comma 1 del presente articolo.

Art.2 - Scopo-caratteristiche

1. L'associazione, di durata illimitata, è apolitica, non ha fini di lucro ed indirizza le attività sociali e ricreative a scopi benefici, ludici e di valorizzazione del territorio verso gli aspetti turistico-culturale. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti avanzi di gestione né fondi, riserve o capitale.
2. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'associazione è composta da persone che amano il motociclismo ed il mototurismo nel rispetto delle leggi dello Stato, predisposte alla goliardia ed allo spirito di gruppo.
4. L'associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. Possono essere concessi rimborsi per spese formalmente documentate, ai sensi



dell'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017, se legate alle funzioni di membro del Consiglio Direttivo e previa autorizzazione del Presidente.

5. I proventi delle attività dell'associazione, derivanti dalle quote associative determinate annualmente, da contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, da attività di raccolta fondi e da proventi derivanti dalle attività, saranno devoluti in beneficenza ad enti o associazioni individuate dal Consiglio Direttivo, previo assenso del Presidente.

6. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nel presente articolo, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art.3 - Logo

1. Il logo, formalmente depositato a nome dell'associazione, non è modificabile se non nelle forme caratterizzate a livello locale previo assenso del Consiglio Federale de "Le manette mc".

Art.4 - Soci

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, persone fisiche in numero illimitato che ne facciano richiesta e che, oltre ad essere maggiorenni o minorenni con firma di avallo dell'esercente la patria potestà:

- a) siano interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali;
- b) siano dotati di una irreprensibile condotta pubblica morale e civile, in linea con i valori e le finalità che caratterizzano l'associazione.

2. Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno compilare e sottoscrivere un apposito modulo, cartaceo od in modalità digitale, relativo al Motoclub, con il quale accettano formalmente ed integralmente, senza riserva alcuna, questo Statuto con la coscienza che, per quanto non è contemplato, vigono le Leggi dello Stato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

3. La richiesta di ammissione sarà sottoposta al giudizio del consiglio direttivo il quale, dopo attenta valutazione, comunicherà all'interessato se sussistono i requisiti per l'ammissione previsti di cui al precedente comma 1. In caso di diniego della domanda di ammissione del nuovo socio, il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato la deliberazione, con le specifiche motivazioni. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

4. Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché della capacità elettiva attiva e passiva.



5. Il socio, dal momento dell'accettazione della formale iscrizione, è dichiarato ufficialmente "Manetta". Perde il diritto a tale status se:

- a) si dimette volontariamente;
- b) viene espulso;
- c) non regola il versamento relativo all'anno solare di riferimento;
- d) incorre in quanto previsto dal comma 1 lettera c) del presente articolo;
- e) vengano meno i presupposti di buona condotta e moralità e contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali.

6. Il socio espulso non ha diritto alla restituzione della quota versata e non può più iscriversi a nessun evento formale o attività organizzata dall'associazione, sia in territorio nazionale che estero.

Art.5 - Organi

1. Sono organi permanenti dell'Associazione:

- a) Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente

2. Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) Presidente
- b) Vice Presidente
- c) Da quattro a otto Consiglieri secondo quanto previsto dall'art. 9 punto 1.

3. Gli organi sociali hanno la durata biennale e i loro componenti possono essere rieletti.

Art.6 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci, è organo deliberativo e può essere convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le operazioni vanno verbalizzate.

2. La convocazione deve essere resa pubblica sul sito dell'Associazione e deve essere notiziata ai rispettivi soci per mail e/o mediante canali social e di messaggistica, con un preavviso di almeno 7 giorni.

3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente che dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle operazioni. In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza di questi, vengono presiedute dal Consigliere di riferimento più anziano di età.

4. Il socio che non possa partecipare all'Assemblea può delegare in forma scritta, anche telematica, un altro socio per rappresentarlo nelle operazioni di voto.

5. L'Assemblea può essere effettuata in modalità telematica con l'utilizzo di apposita piattaforma.



Art.7 - Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria viene indetta dal Presidente con cadenza annuale e comunque alla scadenza delle nomine ed alla chiusura degli esercizi finanziari.
2. Si costituisce con la presenza di almeno 1/3 dei soci.
3. Delibera ed elegge i membri del Consiglio Direttivo con la maggioranza dei presenti.
4. È competente a deliberare il rinnovo delle cariche, l'approvazione dei bilanci, programmazioni, varie ed eventuali.
5. Può essere richiesta, motivandone la ragione, dalla metà dei Consiglieri o da almeno 1/3 dei soci. In tal caso la convocazione da parte del Presidente è atto dovuto da eseguirsi entro 30 giorni.

Art.8 - Assemblea Straordinaria

1. È competente a deliberare per eventi che esulano dall'ordinaria amministrazione e per modifiche allo Statuto.
2. Viene indetta dal Presidente, che può presiederla anche in modalità telematica con l'utilizzo di apposita piattaforma. Ricorre a tale strumento di propria iniziativa o su richiesta di metà più uno dei membri del Consiglio direttivo o dalla metà più uno dei soci. In tal caso la convocazione da parte del Presidente è atto dovuto da eseguirsi entro 30 giorni.
3. È validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega.
4. Delibera sempre a maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti.

Art.9 - Procedure costitutive del Consiglio Direttivo

1. I soci, con Assemblea Ordinaria, devono eleggere un Presidente e da quattro a otto Consiglieri, in un numero a scelta del presidente stesso. Tra questi ultimi il Presidente nomina il Vice Presidente e tutti compongono il Consiglio Direttivo.
2. È facoltà del Consiglio Federale nazionale ricusare, motivando, il Consiglio Direttivo e dichiarare lo scioglimento della affiliazione del Motoclub, se non in grado di eleggerne uno, o per gravi violazioni o inadempienze. In tal caso il motoclub è diffidato ad utilizzare i loghi e le denominazioni riconducibili al motoclub federale "Le Manette mc".
3. Il Presidente è responsabile del bilancio che dovrà essere annualmente approvato dai soci con apposita Assemblea, prima di essere inviato al Presidente Nazionale per la definitiva valutazione di conformità.
4. Il Presidente, ai sensi dell'art.47 del d.lgs 117/2017, ha l'obbligo, entro 30 giorni, di presentare la domanda di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione relativa alle Associazioni di Promozione Sociale.

Art.10 - Consiglio Direttivo

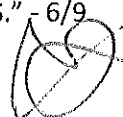
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, da quattro a otto Consiglieri di cui un Vice Presidente come stabilito dall'art.9 punto 1 ed eventuali cariche onorifiche. I mandati hanno durata biennale.



2. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci con iscrizione in corso di validità. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Ha il diritto/dovere ed il pieno potere di deliberare e decidere su tutte le attività e le dinamiche gestionali di ordinaria amministrazione. Può assumere inoltre ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto, se necessaria al buon funzionamento dell'associazione, purché non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.
4. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. I membri del Consiglio Direttivo sono esentati dalla quota annuale di iscrizione all'associazione e, se lo deliberano all'unanimità, possono godere di una eventuale esenzione, parziale o totale, delle quote dovute negli eventi ufficiali.
6. Ciascun membro del Consiglio Direttivo può delegare il voto, in forma scritta o telematica, ad un altro membro di quello stesso organo.
7. I Consiglieri ricevono delega dal Presidente riguardo incarichi e competenze specifiche.
8. È facoltà del Presidente nominare, con incarico annuale rinnovabile, soci con particolari capacità all'interno di uno Staff che nasce per avere la finalità di fornire ausilio nella conduzione generale. Il Presidente può concedere ai membri dello Staff una eventuale esenzione, parziale o totale, della quota dovuta negli eventi ufficiali.
9. I membri del Consiglio Direttivo che si dimettono durante il periodo del mandato, non vengono sostituiti fino alle elezioni successive.
10. Con le dimissioni del Presidente o di un numero di Consiglieri che non permetta più di avere l'organo composto da almeno la metà dei membri, il Consiglio Direttivo viene sciolto. Contestualmente viene indetta Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni da svolgersi entro 30 giorni.
11. Durante i periodi vacanti, il Consiglio Direttivo mantiene tutte le funzioni escluse le facoltà di:
 - a) avviare procedure atte alla modifica dello Statuto;
 - b) devolvere fondi in beneficenza
 - c) organizzare eventi ufficiali.

Art.11 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica due anni e:
 - a) è il rappresentante giuridico e legale dell'associazione nell'ambito delle attività di diretta competenza e responsabilità;
 - b) dirime eventuali controversie tra soci nelle modalità che riterrà opportune;
 - c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e dà esecuzione a tutte le delibere dello stesso;
 - d) nomina il Vice Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo;



- e) viene sostituito, se dimissionario o sfiduciato, con una nuova elezione entro 30 giorni, periodo nel quale i compiti legati alla normale amministrazione vengono rilevati dal Vice Presidente.
- 2. Il Vice Presidente, naturale sostituto e coadiuvatore del Presidente, viene nominato dallo stesso ed è scelto tra i membri eletti nel Consiglio Direttivo. Qualora dimissionario deve essere sostituito entro 10 giorni.

Art.12 - Cariche Onorifiche

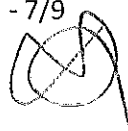
- 1. Il Consiglio Direttivo, previo assenso o su proposta del Presidente Nazionale, ha la facoltà di concedere cariche onorarie (Presidente Onorario, Consigliere Onorario) a persone che si siano particolarmente distinte in attività a favore dell'Associazione.
- 2. Tale carica:
 - a) ha compiti di natura consiliare e di rappresentanza;
 - b) fa parte del Consiglio Direttivo senza facoltà di voto;
 - c) è da intendersi "a vita" salvo dimissioni del nominato o revoca motivata;
- 3. Il Presidente, annualmente e fino ad un massimo di 5 unità, può concedere la tessera gratuita onoraria a:
 - a) persone che si siano particolarmente distinte in azioni a favore dell'associazione;
 - b) personalità che portino prestigio all'associazione.

Art. 13 - Libri sociali

- 1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il registro dei volontari.
- 2. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- 3. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Assicurazione dei volontari

- 1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- 2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.



Art. 15 - Anno sociale - Bilanci

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario corrispondono all'anno solare, con scadenza il 31 dicembre.
2. Il Presidente, o chi da lui delegato, presenta il bilancio all'approvazione dell'Assemblea entro la fine del mese di febbraio successivo alla chiusura dell'anno sociale.
3. Entro 10 giorni dall'approvazione, il bilancio è presentato al Presidente Nazionale e quindi al Consiglio Federale, per la validazione e successiva pubblicazione.
4. Il bilancio deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 e deve rappresentare con chiarezza in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati e dei terzi. Tutti i soci hanno facoltà di poter accedere, in ogni momento, al controllo della contabilità relativa al periodo in cui hanno (o hanno avuto) l'iscrizione in corso di validità.

Art.16 - Conto Corrente Bancario

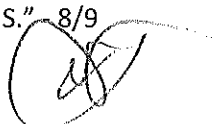
1. L'associazione deve essere titolare di c/c bancario autonomo, acceso dal rispettivo Presidente presso un Istituto di Credito a scelta nel territorio nazionale.
2. Il presidente è referente e responsabile del rispettivo c/c, deve avere potere di firma nelle movimentazioni unitamente ad eventuali soci di fiducia da lui delegati.

Art.17 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.18 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.



Art. 19 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto della federazione nazionale "Le manette mc" e comunque alle normative vigenti in materia come ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Almè (BG), 01 aprile 2023

Il Presidente
(Salvatore Iovanna)

